



COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di Ancona
Settore IV – Urbanistica – Edilizia Privata
Ufficio Traffico

ORD. N. 86/D

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV

VISTA l'Ordinanza Sindacale n. 1380 del 29.01.1988 e successive integrazioni e modifiche in materia di circolazione stradale;

VISTO l'articolo 6, comma 5 e l'art. 7 commi 1, 3, 4 del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

VISTE le relative disposizioni attuative contenute nel Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che disciplina le limitazioni alla circolazione sulle strade in relazione alle esigenze della circolazione e alle caratteristiche strutturali delle strade;

CONSIDERATO che parte della S.P. n. 10 Camerano Loreto percorre il territorio del Comune di Castelfidardo, tagliandolo da nord a sud dall'intersezione con la S.S. n. 16 Adriatica fino alla S.P. n. 3 della Val Musone per circa 4,6 km attraversando i centri abitati di S. Rocchetto (tratto interno), di Crocette (strada comunale), di Campanari (tratto interno), di Acquaviva (tratto interno);

CONSIDERATO che il suddetto tratto di Strada Provinciale viene utilizzato, data la sua collocazione, come via preferenziale dai veicoli e dai complessi di veicoli per il trasporto di cose aventi massa complessiva superiore a 7,5 t, in alternativa all'utilizzo della più idonea Strada Statale n. 16 Adriatica, per raggiungere le zone industriali di Acquaviva, Squartabue e Cerretano;

PRESO ATTO delle caratteristiche strutturali e geometriche dei tratti interni e comunali di S. Rocchetto, di Crocette, di Campanari, di Acquaviva di limitata larghezza, in forte pendenza e per buona parte privi di marciapiede;

CONSIDERATO che, al fine di garantire in via prioritaria migliori condizioni di sicurezza della circolazione stradale ed in particolare dei pedoni, si rende necessario limitare la circolazione dei veicoli e dei complessi di veicoli per il trasporto di cose, aventi massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, nel tratto della S.P. n. 10 Camerano Loreto dall'intersezione a rotatoria con la S.S. n. 16 Adriatica (zona S. Rocchetto) fino all'intersezione a rotatoria con la variante della S.P. n. 3 della Val Musone (zona Campanari);


CONSIDERATO che per garantire il raggiungimento delle località S. Rocchetto, Crocette, Campanari, Acquaviva di alcune indispensabili categorie di veicoli è necessario prevedere specifiche esenzioni ai divieti previsti;

VISTO il nulla osta della Provincia di Ancona del 12.11.2018 aut. 34378/2018 per la deviazione del traffico;

Visti gli artt. 5 - 6 - 7 - 37 - 39 del D. L.vo 285/92 e dell'art. 117 del D.P.R. 495/92 e successive integrazioni e modifiche;

ORDINA

1. Il divieto di circolazione ai veicoli adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t nei tratti interni della S.P. n. 10 Camerano Loreto attraversanti i centri abitati di S. Rocchetto e di Campanari e nelle strade comunali via Gandhi e via Brandoni (ex S.P. n. 10 Camerano Loreto) del centro abitato Crocette;
2. Le deviazioni dei veicoli oggetto della presente sono effettuate all'intersezione a rotatoria S.S. n. 16 Adriatica/S.P.n. 10 Camerano Loreto (zona S. Rocchetto) e all'intersezione a rotatoria S.P. n. 10 Camerano Loreto/variante S.P. n. 3 della Val Musone (zona Campanari);
3. Sono esentati dal divieto di cui al punto 1 i veicoli appartenenti ai seguenti Enti:
 - a) Forze di Polizia;
 - b) Forze Armate;
 - c) Vigili del Fuoco;
 - d) Protezione Civile;





COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di Ancona
Settore IV – Urbanistica – Edilizia Privata
Ufficio Traffico

4. Sono esentati dal divieto di cui al punto 1 i veicoli destinati a:
 - a) fornitura di acqua, gas, energia elettrica, carburanti;
 - b) nettezza urbana e raccolta rifiuti, effettuati con veicoli delle amministrazioni comunali nonché quelli che, per conto delle amministrazioni comunali, effettuano il servizio;
 - c) servizi postali;
 - d) servizi radiotelevisivi;
 - e) servizi di pronto intervento e di emergenza connessi alla gestione della circolazione stradale, utilizzati dagli enti proprietari e/o gestori di strade;
 - f) servizi pubblici finalizzati a soddisfare esigenze collettive o di manutenzione ordinaria e/o straordinaria;
 - g) macchine agricole ai sensi dell'articolo 57 del C.d.S.;
5. Sono altresì esentati dal divieto di cui al punto 1 i veicoli, muniti di idonea documentazione comprovante il luogo di destinazione, adibiti ai seguenti servizi per le operazioni da effettuare lungo il tratto di strada compreso tra l'intersezione a rotatoria S.S. n. 16 Adriatica/S.P.n. 10 Camerano Loreto (zona S. Rocchetto) e l'intersezione a rotatoria S.P. n. 10 Camerano Loreto/variante S.P. n. 3 della Val Musone (zona Campanari):
 - a) trasporto alimentari di ogni genere;
 - b) carico e scarico di merci e materiali di qualsiasi natura;
 - c) pronto intervento per fognature e spurgo pozzi neri;
6. Possono essere rilasciate autorizzazioni in deroga al divieto di cui sopra quando sussistano le condizioni di cui al punto 4 e nei casi di esigenze connesse alla impossibilità di circolazione alternativa nelle strade adiacenti l'area vietata;
7. Qualora sussistano le condizioni di cui all'articolo 4 e 5 i soggetti interessati possono presentare, anche tramite mail alla Polizia Locale e/o all'Ufficio Tecnico del Traffico, richiesta di autorizzazione a circolare in deroga al divieto di cui al punto 1, indicando i seguenti elementi: il giorno o il periodo in cui si intende circolare, la targa del veicolo, la località di partenza e di arrivo, la tipologia del mezzo e/o del trasporto. I soggetti incaricati possono autorizzare anche in via permanente i veicoli in deroga al divieto di circolazione.
8. I contravventori alle disposizioni della presente Ordinanza saranno passibili delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Il presente provvedimento viene attuato mediante l'apposizione della prescritta segnaletica stradale.

Manda la presente Ordinanza al servizio segnaletica per l'esecuzione, presso la sede operativa comunale in via Mattei n. 7.

Di essa ne è data relazione con l'indicazione della data e dell'ora.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 37 comma 3 del C.d.S. e con le formalità e gli effetti di cui all'art. 74 del regolamento di esecuzione al C.d.S. approvato con D.P.R. n. 495/92.

Tutti i soggetti ai quali è demandato l'espletamento dei servizi di polizia stradale dall'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Castelfidardo, 3/10/2019 -

Il Responsabile del Procedimento
Per. Ing. Luca Finaurini



Il Responsabile del Settore IV
Dott. Ing. Ranieri Bocchini

Documento informatico
firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005
s.m.i. e norme collegate